



COMUNE DI MARUGGIO PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI E ALTRI IMPIANTI SIMILI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27.03.2009

Indice

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -	2
Art. 2 - AUTORIZZAZIONI	2
Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	2
Art. 4 - NORME GENERALI PER L'INSTALLAZIONE	3
Art. 5 - DIVIETI E LIMITAZIONI	4
Art. 6 - PUBBLICITA' TEMPORANEA	4
6.1 - STRISCIONI	4
6.2- STENDARDI o GONFALONI:	4
6.3 - CARTELLI PER PUBBLICITA' TEMPORANEA	5
Art. 7 - PUBBLICITA' A CARATTERE PERMANENTE	5
7.1- IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	5
7.2 - CARTELLI	5
Art. 8 - IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7
Art. 9 -VIGILANZA E SANZIONI	7
Art. 10 -MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	7
10.1 Sanzioni.....	8
Art. 11 -PROCEDIMENTO	8
Art. 12 NORME TRANSITORIE	8
A- Collocazione vietata.....	8
B- Collocazione fuori centro abitato	9
C-Collocazione in centro abitato.....	9
D- Caratteristiche generali degli impianti	10
E- Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi o illuminati	11
F- Caratteristiche degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile	11
G- Dimensioni dei cartelli stradali e degli altri mezzi pubblicitari	11
H- Caratteristiche delle insegne	12
I- Disciplina particolare di striscioni, locandine, stendardi o bandiere e gonfaloni.....	12
L - Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari.....	12

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e tutto quanto inerente alla realizzazione di mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale, così come definito all'art. 47 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495 del 16.12.1992.

Prevede, secondo quanto stabilito dall'art. 51 del Regol. di Esecuzione comma 6, i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, le tipologie e la quantità, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93 e ss.mm.ii.

Completa quindi lo stesso regolamento comunale nei riferimenti alla pubblicità vera e propria da eseguirsi su aree private o su aree pubbliche, relativamente a:

art. 9.18 - pubblicità temporanea - (striscioni - cartelli - gonfaloni - manifesti);

art. 9.19 - (cartelli, pannelli, tabelloni pubblicitari a carattere permanente);

Altre forme pubblicitarie potranno essere proposte all'Amm.ne Com.le e saranno valutate, oltre che nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche nel rispetto dell'ambiente urbano.

ART. 2 - TITOLI ABILITATIVI

L'installazione di qualsiasi forma di impianto pubblicitario sarà subordinata ad apposita richiesta e relativo rilascio del titolo abilitativo, da formulare nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta a rilascio del titolo abilitativo da parte dell'ente proprietario della strada.

Per gli impianti ricadenti all'interno dei centri abitati, la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario (da richiedere da parte dell'interessato) se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in carta legale, dovrà riportare i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente e/o della società per la quale agisce;
- Tipo di mezzo pubblicitario da installare (cartelli, striscioni, etc come oltre definiti);
- Dimensioni e ubicazione del mezzo pubblicitario da installare;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia

- Planimetria in scala 1: 2000 per l'identificazione dell'area, con esatta collocazione del manufatto;
- Bozzetto del manufatto;
- Autodichiarazione con la quale si dichiara che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera in modo da garantirne la stabilità;
- Fotografie delle posizioni ove si intende installare il/i manufatto/i;
- Elaborato grafico di progetto quotato riportante le distanze da: carreggiata stradale, intersezioni, segnaletica stradale e da installazioni pubblicitarie, secondo i disposti del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Bozzetto del messaggio da esporre;
- Descrizione caratteristiche tecniche e colori del manufatto;
- N° 2 marche da bollo da 14,62 euro (1 da applicare sulla domanda e 1 da consegnare con gli allegati da applicare sul titolo abilitativo).
- Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di Euro 52,00 causale "diritti di segreteria" sul ccp. 12997748;

- Autocertificazione mediante la quale il richiedente o il responsabile della società, a titolo personale, si assume ogni forma di responsabilità relativa alla manutenzione, alla rimozione alla scadenza del titolo abilitativo, e per danni verso terzi.

Il titolare del titolo abilitativo dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni degli uffici comunali, oltre che al rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di pubblicità.

L'istruttoria e le definizioni sono a carico del Servizio Tecnico – Settore urbanistica e della Polizia Municipale.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio concede o nega il titolo abilitativo (ai sensi dell'art. 53 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) previo acquisizione, ove necessario, dei pareri dei settori competenti, i quali andranno espressi entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza.

In caso di richiesta motivata di integrazione all'istanza, il termine di cui sopra verrà interrotto ed il richiedente sarà tenuto a presentare le integrazioni richieste dal settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica; in caso contrario la pratica verrà esitata con parere negativo.

Ogni modifica al titolo abilitativo rilasciato, sarà soggetta a nuova istruttoria che seguirà le medesime regole dell'iniziale titolo abilitativo.

Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui all'art. 1, e cioè per la pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc. salvo particolari casi da valutarsi in sede di domanda, il titolo abilitativo verrà di volta in volta dato con provvedimento del Responsabile del servizio Settore Urbanistica, sentito per la pubblicità sonora, il parere del Comando di Polizia Municipale il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di esecuzione.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a rispettare le prescrizioni espresse sotto qualsiasi forma dal Comune stesso.

ART. 4 - NORME GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

- le strutture di sostegno e le fondazioni devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di installazione una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che " ..il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità." ' '

In caso di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, dovranno essere allegati alla domanda di rilascio del titolo abilitativo tutti i messaggi previsti.

I mezzi pubblicitari luminosi dovranno essere conformi alle norme di cui Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Qualsiasi manufatto dovrà riportare una targhetta di identificazione riportante gli estremi del titolo abilitativo.

Il titolo abilitativo relativo all'installazione di gonfaloni, potrà essere richiesto soltanto su pali della pubblica illuminazione idonei a tale scopo indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, con le modalità previste al successivo art. 12.

In riferimento all'uso degli striscioni, esso dovrà essere limitato esclusivamente per la promozione di manifestazioni artistiche - culturali - sportive - turistiche o comunque di interesse cittadino e dovranno rispettare particolari norme e caratteristiche di cui al successivo art. 6.1

Per le distanze da rispettare nella localizzazione degli impianti dentro e fuori dai centri abitati si fa riferimento all'art. 51 del Regol. di Esec. D. Lgs. 495/92 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

-
Qualsiasi installazione pubblicitaria rimane abusiva e quindi sanzionabile, se non autorizzata tramite specifico atto rilasciato dai relativi Enti di competenza.

L'Amministrazione Com.le si riserva di rimuovere i manufatti risultati abusivi, addebitandone le spese di rimozione alla ditta installatrice.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto disposto nel Nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di Esecuzione.

ART. 5 - DIVIETI E LIMITAZIONI

Così come previsto dall'art. 23 del Nuovo Codice della strada D. Lgs. 285 /92 comma 3" lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio che dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e comunque per la loro installazione dovranno ottenere il nulla osta dell'ente preposto".

Tutti i mezzi pubblicitari, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, non devono in ogni caso ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

In ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

I manifesti potranno essere collocati solamente su impianti fissi o bacheche purchè di una unica tipologia a basso impatto ambientale da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, e comunque previo rilascio di titolo abilitativo.

L'affissione dei manifesti, che potranno contenere solamente argomenti riguardanti manifestazioni istituzionali, culturali, sportive, turistiche o politiche, potrà essere effettuata soltanto tramite l'ufficio affissioni del Comune.

Nelle bacheche potrà essere collocata pubblicità destinata agli esercizi commerciali previa autorizzazione degli uffici competenti.

ART. 6 - PUBBLICITA' TEMPORANEA

Si intende temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non abbia carattere di oggettiva stabilità.

Costituiscono forme di pubblicità temporanea le seguenti tipologie di manufatti:

STRISCIONI, STENDARDI/GONFALONI - INSEGNE PROVVISORIE, CARTELLI RECLAMIZZANTI LE VENDITE STRAORDINARIE.

L'esposizione dei manufatti di ogni forma pubblicitaria del tipo commerciale non potrà avere durata superiore 90 giorni nell'anno anche se consecutivi.

E' fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo, di provvedere alla rimozione dei manufatti entro le ventiquattro ore successive alla data di scadenza del periodo di esposizione.

Le richieste di rilascio del titolo abilitativo dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il sessantesimo ed il quindicesimo giorno precedenti l'installazione.

La distanza dagli altri mezzi pubblicitari è fissata a m 50 fuori dai centri abitati e a m 12,5 all'interno dei centri abitati.

Il bordo inferiore degli striscioni - gonfaloni - stendardi se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata e a m 3,00 se la loro proiezione rimane fuori dalla carreggiata.

6.1 - STRISCIONI: elemento bidimensionale privo di rigidità di dimensioni massime ml. 8,00 x 1,00 ; di materiale non plastico, ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni di tipo culturale, turistico, congressuali sportive e spettacoli comunque di interesse pubblico. Striscioni di tipo commerciale potranno essere ammessi solo in area privata in sede di attività.

Possono essere installati sia perpendicolarmente che parallelamente alla viabilità, fissati per mezzo di corde a pareti di edifici muniti di attacchi idonei. I pali della pubblica illuminazione non potranno essere utilizzati.

6.2- STENDARDI o GONFALONI: elemento bidimensionale realizzato in tela, o in materiale plastico, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio, di dimensioni massime di mq. 3,00.

E' vietata l'apposizione degli standardi o gonfaloni su alberature.

E' possibile l'apposizione degli stessi sui pali di pubblica illuminazione preventivamente indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Potranno essere utilizzati oltre che per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, anche per il lancio di iniziative commerciali.

Ogni ditta avrà diritto a richiedere l'installazione di standardi per una durata massima di 6 mesi nell'arco di un anno, organizzato in periodi di affissione di massimo 60 giorni, intervallati tra loro per un minimo di 30 giorni consecutivi.

6.3 - CARTELLI PER PUBBLICITA' TEMPORANEA: manifesti su pannello rigido applicato su supporti monostrutturali delle dimensioni massime di cm 100 x 140.

Ogni titolo abilitativo non potrà prevedere più di n. 3 cartelli nella stessa localizzazione e comunque ogni ditta reclamizzata non potrà superare il numero di 10 installazioni nello stesso periodo.

Le distanze da rispettare non potranno essere inferiori a m 2,00 dal limite della carreggiata e dovranno in ogni caso garantire lo spazio per il transito pedonale e la sicurezza stradale, come previsto dal codice della strada, e dal suo Regolamento di Esecuzione secondo le relative disposizioni per quanto riguarda le distanze da rispettare.

ART. 7 - PUBBLICITA' A CARATTERE PERMANENTE

7.1 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Fatta eccezione per le pensiline autobus e gli impianti pubblicitari di dimensione mt. 6 x 3 fino ad una superficie massima concedibile pari a mq. 90, (pari a 5 impianti) per le quali andrà individuata una procedura ad evidenza pubblica, tale da reperire un unico soggetto gestore degli impianti pubblicitari, per tutte le altre tipologie sarà possibile la sponsorizzazione con gestione diretta degli impianti pubblicitari connessi.

Tutte le installazioni di cui sopra, saranno tenute a rispettare le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Le dimensioni e la tipologia di tali impianti andranno concordate con l'ufficio competente e regolamentati da apposita convenzione che ne specifichi gli impegni in termini di durata, manutenzione dei manufatti e quant'altro utile a garantire l'Amm.ne Com.le così come i soggetti privati interessati.

7.2 - CARTELLI: si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Le dimensioni, per i cartelli da installarsi fuori dai centri abitati non dovranno superare la superficie di mq 6,00, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati. mentre all'interno dei centri abitati dovranno avere dimensioni massime di mq 18 (m 6,00 x 3,00) purché in ogni caso non compromettano la sicurezza stradale.

I cartelli dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Qualora per la realizzazione di alcuni manufatti sia prevista l'osservanza a specifiche norme sulla sicurezza, dovrà essere allegata l'attestazione contestualmente agli altri elaborati necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono ammesse inoltre installazioni di cartelli pubblicitari anche su pareti cieche di edifici, sempre nel rispetto dei disposti del codice della strada e del suo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo all'impatto ambientale e comunque non nell'area definita come Centro Storico, né nelle aree immediatamente limitrofe ad esso. Dovrà comunque essere allegata alla richiesta, l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per poterli installare.

I cartelli dovranno avere sagoma regolare e dovrà essere usata cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

Per quanto riguarda i cartelli pubblicitari luminosi all'interno del centro abitato, il colore rosso ed il verde potranno essere utilizzati solo se il mezzo pubblicitario è posto ad una distanza minima di m 100 dagli impianti semaforici, ed ad una distanza dalla carreggiata di m 5, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori, e posti di pronto soccorso.

I cartelli pubblicitari luminosi dotati di luce propria o indiretta, posti fuori o all'interno dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne sia consentita l'installazione, non potranno avere luminosità intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Per cartelli luminosi a messaggio o immagine variabile, trasversali al senso di marcia, ogni singolo messaggio dovrà avere durata minima non inferiore a cinque minuti fuori dal centro abitato; nel centro abitato la durata minima dovrà essere non inferiore ad un minuto.

Il bordo inferiore dei cartelli posti fuori dai centri abitati, in ogni caso non localizzati su percorsi pedonali, dovrà rispettare la misura minima di m 1,50 dal piano stradale mentre tale misura sale a m 2,50 se gli impianti sono posizionati a filo o in prossimità di percorsi pedonali.

L'installazione di cartelli, insegne di gestione e di altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato e nei tratti di strada sopra menzionati, è autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6 del cds e previo parere dell'ufficio tecnico:

- a. 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b. 30 m lungo le strade locali, prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. 2m dal limite di carreggiata.

Queste distanze non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a m 3 dal limite della carreggiata.

Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, ove questa sia consentita, l'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà rispettare le seguenti distanze:

- a. 3 m dal limite della carreggiata
- b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- e. 150 m prima dei segnali di indicazione
- f. 100 m dopo i segnali di indicazione
- g. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 com.1 punto 20 del codice della strada
- h. 250 prima delle intersezioni
- i. 100 m dopo le intersezioni

Tutti i cartelli e i mezzi pubblicitari in genere, non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

7.2 – PREINSEGNE: Si definisce "preinsegna" o "freccia di segnaletica di indicazione attività" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e

comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta. Devono rispettare le distanze previste per tutti gli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 51 del D. Lgs. 495/92.

ART. 8 - IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Questi impianti, come previsto dal D.Lgs 507 del 15/11/93 e s.m.i, sono impianti destinati all'affissione, a cura del Comune, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, e manifesti per affissione di natura commerciale nella misura stabilita nelle disposizioni dell'art. 3 del d. Lgs 507 e s.m.i.

Per la loro collocazione valgono le norme generali previste dal presente regolamento e quanto stabilito dai disposti del Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e dal regolamento di Esecuzione DPR 495/92.

Tutti gli impianti saranno collocati comunque in posizioni che consentano la libera visione e percezione del materiale pubblicitario. Ciascun impianto dovrà avere una targhetta con l'indicazione del "Comune di Maruggio servizio Pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti per pubblica affissione comprendono le seguenti tipologie:

- standardi monofacciali o bifacciali delle dimensioni 70 x 100
- standardi monofacciali o bifacciali delle dimensioni 100 x 140
- standardi monofacciali o bifacciali delle dimensioni 200 x 140 / 200 x 140
- poster monofacciali o bifacciali delle dimensioni 6,00 x 3,00

ART. 9 -VIGILANZA E SANZIONI

La Polizia Municipale, personale competente in materia di viabilità, verificherà l'esistenza o meno dei titoli abilitativi e nel caso, l'esatto posizionamento dei manufatti e la rispondenza delle dimensioni rispetto a quanto autorizzato, lo stato di conservazione, la buona manutenzione e le scadenze dei titoli abilitativi concessi.

Gli addetti alla vigilanza, rilevate le eventuali inadempienze dovranno contestarle all'interessato a mezzo di specifico verbale, applicando quanto previsto in materia di sanzioni dal codice della strada o dalla disposizione di cui al presente regolamento.

- PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI MEZZI PUBBLICITARI PRIVI DI ATTO AUTORIZZATIVO -

- a. l'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria;
- b. il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti;
- c. il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo.

ART. 10 -MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

- a. sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza il prescritto titolo abilitativo preventivo, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal titolo sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- b. similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- c. sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti;
- d. la pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma e. successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine

massimo di 10 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienze vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione;

e. il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo residuale;

f. nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui ai presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

10.1 Sanzioni

- le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6 comma 2, del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e s.m.i. nonché con chi ha installato il mezzo o ha acconsentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

-Il personale alle dipendenze delle società concessionaria o in caso di gestione diretta i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 11 –PROCEDIMENTO

1. Ad integrazione delle norme del presente regolamento che disciplinano il procedimento di rilascio del titolo abilitativo si introducono le seguenti disposizioni operative, vincolanti ai fini del rilascio dei relativi titoli:

2. Dovrà essere presentata all'ufficio preposto una richiesta di istruttoria per ogni singolo impianto e, conseguentemente, dovrà essere rilasciata dal soggetto appositamente delegato, una singola autorizzazione per ogni impianto pubblicitario (preinsegne, cartelli. ecc.), ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- Installazione di stendardi e gonfaloni per i quali ogni richiesta e, conseguentemente, ogni autorizzazione non potrà prevedere più di n° 5 installazioni;
- Cartelli per pubblicità temporanea (monopali) per i quali ogni richiesta e, conseguentemente, ogni titolo abilitativo non potrà prevedere più di n° 2 cartelli nella stessa localizzazione (via o strada);
- Insegne di esercizio (comprese le vetrofanie ecc.) purché nell'ambito della medesima unità locale

3. La richiesta di istruttoria dovrà contenere anche tutti gli elementi necessari all'applicazione del tributo e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, varrà come dichiarazione di iscrizione al tributo.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

A- Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade è vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, ad eccezione delle pertinenze di esercizio delle strade ubicate all'interno dei centri abitati che hanno una larghezza superiore a 4 metri;

b) in corrispondenza delle intersezioni,

- c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma I, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - i) sulle alberature e sui sostegni della pubblica illuminazione, ad eccezione della esposizione di gonfaloni che può essere eccezionalmente consentita sugli impianti della pubblica illuminazione da individuare a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentazione di idonee garanzie da parte dell'installatore dei gonfaloni.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche .
3. È consentita l'installazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sui cigli delle fosse e dei canali adiacenti alle strade, a condizione che:
- la proiezione verticale del cartello (o mezzo pubblicitario) più vicina alla carreggiata stradale rispetti la distanza minima di m. 1,5 dal limite esterno della carreggiata stessa;
 - venga comunque rispettata la visibilità della cartellonistica stradale..
4. E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico. Le installazioni pubblicitarie, comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde. È fatta deroga per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.

B- Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade può essere autorizzato mediante rilascio di titolo abilitativo nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
 - b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - h) m. 250 prima delle intersezioni;
 - i) m. 100 dopo le intersezioni;
 - j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata. costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Per gli striscioni, le locandine, gli stendardi o bandiere e per i gonfaloni, le distanze di cui al comma 1 lettera b), sono ridotte a m. 50, ferme restando le distanze previste dalle lettere c) e ss. del precedente comma. I gonfaloni devono essere apposti ad almeno 1,5 m. dal limite della carreggiata, a condizione che la parte inferiore non sia a meno di 3 m. dal piano del marciapiede o della banchina.

3. Le distanze indicate al comma 1 non si applicano altresì per gli impianti per le pubbliche affissioni.

C-Collocazione in centro abitato

1. Il posizionamento dei cartelli, entro i centri abitati, può essere autorizzato mediante rilascio di titolo abilitativo, nel rispetto delle seguenti distanze minime fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art 23, comma 6 del CdS e previo parere dell'ufficio tecnico:

- a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) m. 30, lungo le strade urbane di quartiere (di tipo E) e lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie;
 - e) m. 1,5 dal limite della carreggiata, o a distanza inferiore purché in aderenza ai fabbricati;
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici i marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 3. Per gli striscioni, le locandine, gli stendardi o bandiere e per i gonfaloni, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, di cui al comma 1 lettera c), sono ridotte a m. 12,5, ferme restando le altre distanze e prescrizioni previste dal comma 1. I gonfaloni devono essere apposti ad almeno 1,5 m. dal limite della carreggiata, a condizione che la parte inferiore non sia a meno di 3 m. dal piano del marciapiede o della banchina.
 4. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.
 5. Le distanze indicate al comma 1 non si applicano altresì per gli impianti per le pubbliche affissioni.

D- Caratteristiche generali degli impianti

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.
3. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.
7. Occorre evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
8. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari di utilizzare lo stemma del Comune di Maruggio.
9. Non sono ammessi impianti su fioriere, panchine e cestini.
10. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche.
11. Per le gigantografie su ponteggi l'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere rispettando tutte le specifiche norme in materia.
12. I requisiti tecnico-prestazionali da rispettare per ogni impianto pubblicitario sono specificati alla lettera L).

13. Qualora la collocazione di impianti pubblicitari stradali possa costituire pericolo per gli utenti della strada, dovrà essere prevista la collocazione di dispositivi di sicurezza ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato al Decreto Min. LLPP 21.06.2004, relativo alle barriere stradali di sicurezza.

14. Negli impianti pubblicitari è consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più evidenti, sono ammissibili le dizioni, in lingua straniera, ormai divenute parte comune del linguaggio italiano.

L'inosservanza di queste disposizioni da luogo a revoca dell'autorizzazione oltre alle sanzioni pecuniarie previste all'art. 10.

E- Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi o illuminati

1. E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari luminosi visibili dalle intersezioni stradali, in quanto pregiudizievole per la sicurezza della guida e della circolazione stradale.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente ai mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, vale la disciplina prevista dall'articolo 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

3. L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a messaggio variabile è soggetta alle seguenti prescrizioni:

Gli impianti non devono presentare una superficie superiore a mq. 6 (con larghezza massima di m. 2) .

4. Tali prescrizioni possono essere derogate dall'Amministrazione comunale solo per l'installazione di cartelli a messaggio variabile di interesse generale o utilità pubblica.

5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

6. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalla stessa inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sagome luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

8. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

9. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.

F- Caratteristiche degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

1. E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile visibili dalle intersezioni stradali, in quanto pregiudizievole per la sicurezza della guida e della circolazione stradale.

2. Negli altri punti è soggetta alle seguenti prescrizioni:

gli impianti di cui al presente articolo non devono presentare una superficie superiore a mq. 6 (con larghezza massima di m.2) e se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi pubblicitari non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti i messaggi pubblicitari non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti fuori dai centri abitati e ad un minuto nei centri abitati.

3. I divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi sono derogabili dall'Amministrazione comunale solo per l'installazione di cartelli a messaggio variabile di interesse generale o utilità pubblica.

G- Dimensioni dei cartelli stradali e degli altri mezzi pubblicitari

1. Fuori dai centri abitati, i cartelli stradali, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri quadrati.

2. All'interno dei centri abitati, i cartelli stradali, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono possedere una superficie superiore a 18 mq.
3. Il bordo inferiore dei cartelli posti fuori dai centri abitati, in ogni caso non localizzati su percorsi pedonali, dovrà rispettare la misura minima di m 1,50 dal piano stradale mentre tale misura sale a m 2,50 se gli impianti sono posizionati a filo o in prossimità di percorsi pedonali.

H- Caratteristiche delle insegne

1. In assenza di marciapiede, le insegne devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. In presenza di marciapiede la quota non dovrà essere inferiore a 2,5 m. rispetto ala relativa quota superiore del medesimo.
2. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6.
3. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate.
4. In caso di installazioni di insegne su edifici o aree soggette a vincolo o segnalati ai sensi del Dlgs 22.01.2004, n. 42 dovrà essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici o Archeologici.

I- Disciplina particolare di striscioni, locandine, stendardi o bandiere e gonfaloni.

1. Fatto salvo quanto previsto nelle norme precedenti, l'esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o eventi culturali.
2. L'esposizione di stendardi gonfaloni o bandiere è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretché per il lancio di iniziative commerciali.
3. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi o bandiere, gonfaloni, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. La collocazione di stendardi, bandiere, gonfaloni, su suolo pubblico, aggettanti su percorsi pedonali ovvero fuori dalla carreggiata, deve rispettare un'altezza da terra di almeno 3 metri.
5. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq. 10.
6. Il bordo inferiore degli striscioni, e degli stendardi o bandiere, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m. rispetto al piano della carreggiata.

L. Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari.

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme. Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni della legge n. 46/1990, del dpr n. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; . Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste: - collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; - resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; - superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

AFFIDABILITA': l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.